CASSAZIONE.net

44387/15

87

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Gennaro Marasca	- Presidente -	Sent. n. sez. 2038
Maria Vessichelli		PU – 04/06/2015
Rosa Pezzullo		R.G. N. 50513/2014
Paolo Micheli	- Relatore –	
Luca Pistorelli		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

TG , nato a X il X 1961

avverso la sentenza emessa il 23/05/2014 dalla Corte di appello di Messina

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per le parti civili LG e CS l'Avv. Massimo Rizzo, il quale ha concluso associandosi alle richieste del P.g.;
udito per il ricorrente l'Avv. Alessio Pica, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, nonché per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net

GT ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei suoi confronti, in data 06/05/2010, dal Tribunale di Messina. Il ricorrente risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il delitto di diffamazione, in ipotesi commesso in danno di SC e GL ; secondo l'assunto accusatorio, l'imputato aveva inviato nell'ottobre 2006 - quale amministratore del condominio " P " di Messina - una lettera a tutti i condomini, nella quale rappresentava che il geometra D si era espresso nei riguardi del C e del L sostenendo che costoro "non capivano niente ed erano malfattori, gentaglia e delinquenti". In particolare, il C era stato presidente dell'assemblea condominiale tenutasi nel luglio 2006, contestando in quella circostanza (con l'appoggio di una minoranza di altri condomini, tra cui il L) alcune voci del bilancio predisposto dal T , e ciò aveva indotto quest'ultimo a rassegnare le proprie dimissioni, con la nomina di altro amministratore; il D era invece un tecnico demandato a rappresentare l'INPDAP (ente proprietario di circa un terzo degli immobili del condominio *de quo*) in occasione delle assemblee, e che nella circostanza sopra ricordata aveva effettivamente votato affinché venisse designato un nuovo amministratore, tale B .

Con l'odierno ricorso, il T deduce:

- *violazione di legge processuale e del diritto di difesa dell'imputato*

  Il ricorrente segnala che, nel giudizio di primo grado, le trascrizioni relative all'udienza del 19/02/2010 (quando erano state assunte alcune prove testimoniali) non furono messe a disposizione delle parti se non il giorno della successiva udienza, fissata per la discussione, addirittura quando il processo si era già concluso: ciò malgrado la difesa dell'imputato ne avesse sollecitato il deposito e richiesto di acquisirne copia con istanze scritte del 13 e 29 marzo. Osserva il T che in tale contesto non gli fu possibile esaminare, leggere e valutare il contenuto di quelle testimonianze, cosa peraltro impedita anche al giudicante ai fini della decisione.

  Contrariamente a quanto osservato dalla Corte territoriale nel rigettare il corrispondente motivo di appello, l'imputato sostiene che il diritto di difesa, alla luce del principio generale del giusto processo, deve essere garantito in ogni giudizio, ivi compresi quelli che - pure volendoli ritenere non complessi sotto il profilo della specifica contestazione di reato - derivano una obiettiva complessità dal numero e dalla qualità dei testi escussi. Inoltre, la prospettiva che il prevenuto o il suo difensore si

CASSAZIONE.net

recassero in Cancelleria per provvedere all'ascolto diretto delle tracce audio appare irreale, visto che nell'ufficio giudiziario non vi sarebbe stata possibilità di verifica diretta, e che i relativi supporti erano comunque rimasti nella disponibilità dei tecnici incaricati della trascrizione.

Nella fattispecie, le dichiarazioni dei soggetti esaminati il 19/02/2010 avrebbero consentito di rappresentare al giudice che l'imputato non aveva inviato lettere ad alcun condomino, salvo che alle due presunte parti offese: dichiarazioni risultanti solo dalle trascrizioni, visto che il verbale dell'udienza si limitava a farvi anonimo riferimento.

Il ricorrente richiama precedenti della giurisprudenza di questa Corte che ravvisano, in fattispecie analoghe, una ipotesi di nullità di ordine generale, ed invoca il disposto dell'art. 483 del codice di rito, secondo cui per il deposito delle trascrizioni e l'obbligatoria allegazione delle stesse al fascicolo per il dibattimento è previsto un termine di soli tre giorni;

- *mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata*

Il Trischitta ribadisce, come sostenuto in sede di spontanee dichiarazioni, di essersi limitato a consegnare la missiva indicata in rubrica ai soli L e C , mentre l'istruttoria dibattimentale avrebbe certamente escluso la circostanza della spedizione dello scritto a tutti i condomini (ben 363).

Infatti, le persone offese avevano sostenuto in querela che la missiva era stata inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, salvo poi correggersi dichiarando che questa fosse stata invece "imbucata in tutte le cassette postali": peraltro, nelle spese di bilancio del condominio non risultavano esborsi per la spedizione *de qua*, e gli stessi L e C si erano contraddetti rappresentando che nello stessa lettera era stata convocata una nuova assemblea (al contrario, l'assemblea era stata già fissata in precedenza, per il giorno 27 ottobre, vale a dire appena due giorni dopo la data del presunto scritto diffamatorio);

- *inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen.*

Ad avviso del ricorrente, nella fattispecie concreta non emergerebbe in alcun modo la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone, e sarebbe scorretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui, pure ammettendo che il T consegnò lo scritto ai soli querelanti, egli realizzò modalità di comunicazioni tali da far certamente ritenere che il contenuto della lettera sarebbe stato divulgato ad altri: l'imputato, infatti, volle «che la lettera restasse nella disponibilità solo delle parti offese, e che solo loro ne avessero conoscenza»;

CASSAZIONE.net

- *difetto di motivazione, per omessa pronuncia sul motivo di appello afferente la ravvisabilità della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., ed inosservanza di detta norma*

  Si afferma nel ricorso che le frasi ritenute offensive «erano state riportate dall'imputato con l'unica ed evidente finalità di adempiere al proprio dovere di amministratore, che era quello di rendere edotti i condomini sulle vicende relative alla precedente assemblea condominiale del 13/10/2006 e su quelle della vita condominiale in genere»; in particolare, la missiva spiegava le ragioni per cui il D era stato indotto a cambiare la propria intenzione di voto, essendosi egli espresso per la nomina di un nuovo amministratore solo a causa delle pressioni subite dal C e dal L . Aggiunge il ricorrente che egli «sosteneva che i condomini, che avevano abbandonato l'assemblea in massa per protesta, dovevano sapere perché i cento voti determinanti del D fossero andati a favore del B , e che il D era stato pressato da L e C , i quali si erano recati anche presso la sede INPDAP di Catania per fargli revocare il mandato».

  Ne deriva che sussisteva certamente l'interesse dei condomini ad essere informati di episodi incidenti sui loro diritti patrimoniali, essendo altresì pacifica la verità del fatto rappresentato (come dichiarato da due donne, presenti nel momento in cui il D si era espresso nei termini riportati in rubrica);

- *inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 599 cod. pen.*

  Il T argomenta che, una volta informato dal D circa le pressioni subite per far sì che venisse nominato un nuovo amministratore, egli aveva in ipotesi agito nello stato d'ira provocato da un fatto ingiusto ascrivibile alle presunte persone offese (tant'è che, alla successiva assemblea, la nomina del B venne dichiarata illegittima, ed il ricorrente fu nuovamente designato quale amministratore del condominio): non può dunque condividersi l'assunto della Corte di appello, in base al quale l'imputato non reagì ad una aggressione altrui, avendo invece avuto modo di ponderare una più opportuna e composta difesa.

  Vi fu, al contrario, «un evidente nesso di dipendenza tra il comportamento dei querelanti e quello del T , e risulta che quest'ultimo è diretta conseguenza di quello dei querelanti».

Con atto depositato il 19/05/2015, il difensore dell'imputato ha presentato memoria invocando l'applicazione, nella fattispecie concreta, dell'istituto previsto dall'art. 131-*bis* cod. pen., come introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015 (tema non

CASSAZIONE.net

deducibile dinanzi alla Corte di appello né in sede di impugnazione originaria, stante la novella intervenuta posteriormente). La difesa fa osservare che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la questione sulla particolare tenuità del fatto può essere proposta per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità; nel caso in esame, il reato contestato all'imputato presenta limiti edittali di pena che rientrano nella previsione normativa *de qua*, e il difensore del T - oltre a sottolineare l'incensuratezza del suo assistito, tale da aver determinato la concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche - sostiene che da entrambe le sentenze di merito «emergono plurimi dati chiaramente indicativi di un modesto rilievo dei fatti, che escludono qualsiasi apprezzamento di gravità, e sono tali da non meritare ulteriore considerazione in sede penale». Viene infine sottolineato che il ricorrente risulta condannato solo ad una sanzione pecuniaria, con la concessione dei benefici di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve qualificarsi inammissibile.

1.1 La prima censura in rito, oltre che costituire mera iterazione di una doglianza già confutata dal giudice del gravame, si rivela manifestamente infondata.

Vero è che, con la pronuncia segnalata dal ricorrente, si è affermato il principio secondo cui «in tema di atti processuali, la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità d'ordine generale della sentenza per violazione del diritto di difesa» (Cass., Sez. III, n. 42505 dell'11/11/2010, Biava, Rv 249153), ma la fattispecie concreta relativa al precedente appena richiamato risultava affatto diversa da quella oggi in esame.

Nella vicenda *sub judice*, si discute soltanto di un deposito tardivo delle trascrizioni, intervenuto con modalità tali che le parti non avevano potuto disporne per l'udienza di discussione: deve peraltro osservarsi che la norma a cui fare riferimento è quella dell'art. 139 cod. proc. pen., appunto in tema di riproduzione fonografica o audiovisiva, dove si prevede anche la possibilità che, laddove le parti vi consentano, non si dia corso a trascrizioni di sorta. Il richiamo al termine di tre giorni contemplato dall'art. 483 del codice di rito non è dunque pertinente, riferendosi questo - al di là di doverne valutare la natura perentoria o meno - alla trascrizione dei nastri impressi con i caratteri della stenotipia, ipotesi disciplinata non già dal citato art. 139, ma dall'art. 138.

CASSAZIONE.net

Appare pertanto ineccepibile l'osservazione della Corte messinese, secondo cui non ebbe a verificarsi alcuna compressione dei diritti della difesa, tanto più perché «non si trattava di procedimento con un grado di complessità elevato per la natura delle questioni trattate, sì da richiedere una specifica attenzione a taluni passaggi dei singoli contributi dichiarativi»: le parti interessate, nel corso della deposizione dei testimoni, ben avrebbero potuto annotarne in sintesi i passi salienti, o comunque accedere in Cancelleria e - piuttosto che sollecitare più o meno tempestivamente il deposito delle trascrizioni - chiedere copia delle registrazioni. Quand'anche i nastri o supporti in genere fossero stati consegnati a tecnici esterni, la possibilità di acquisirne copia (ed il ricorrente non documenta di avere presentato istanze in tal senso) rimaneva certamente impregiudicata.

La motivazione della sentenza B , sopra ricordata, chiarisce invece che le deposizioni dei due testimoni decisivi in chiave accusatoria erano state registrate, nulla risultando sul relativo contenuto nel «verbale redatto in forma riassuntiva dal cancelliere di udienza, rinviandosi integralmente alle trascrizioni. Tali trascrizioni, però, non risultano agli atti, non essendo state mai depositate. Nell'attestato del cancelliere del Tribunale di Bergamo, rilasciato, a richiesta della difesa [...], alla data di presentazione della impugnazione, si dà atto testualmente: "attesta il mancato deposito delle trascrizioni relative alla verbalizzazione dell'esame dei testimoni escussi all'udienza dibattimentale del 16/02/2009 per le note problematiche sorte con la società incaricata del servizio"». Il vizio formale deriva pertanto dalla totale mancanza di verbalizzazione delle deposizioni suddette, con conseguente «violazione del diritto di difesa, non avendo questa avuto a disposizione il contenuto delle dichiarazioni testimoniali (su cui è fondata la pronuncia di condanna) per poter controllare e confutare, in sede di impugnazione, le argomentazioni della sentenza».

1.2 Parimenti manifesta risulta l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Innanzi tutto, è evidente che gli argomenti ivi esposti - circa l'essersi acquisita o meno la prova di una comunicazione con più persone - tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti che riguardano la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio, da riservare alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia in primo che in secondo grado. Ad avviso del Tribunale, e quindi della Corte territoriale, che ne ha richiamato gli assunti, risulta rilevante che il L ed il C avessero rappresentato come - per quanto a loro conoscenza - la missiva indicata in rubrica fosse stata inserita nelle buche delle lettere dei vari condomini; a sconfessare l'opposta tesi è del resto, sul piano logico, lo stesso tenore delle successive doglianze del T .

CASSAZIONE.net

Nel reclamare, ai fini della configurabilità della pretesa causa di giustificazione *ex* art. 51 cod. pen., il proprio diritto-dovere di informare i condomini, l'imputato sostiene che questi ultimi "dovevano sapere" come erano andate le cose in occasione della precedente assemblea: in tal modo, è pacifico che egli stesso confermi la destinazione di quello scritto ad essere divulgato, tanto più che - stando alle puntuali indicazioni della Corte territoriale - era il tenore della missiva ad escluderne una finalità di informazione riservata al L ed al C , giacché conteneva «una serie di altre comunicazioni di interesse del condominio».

1.3 In ordine alle scriminanti di cui agli artt. 51 e 599 cod. pen., nella sentenza impugnata si legge che «la libertà di riferire i fatti, ed anzi il dovere quale amministratore di informare i condomini doveva [...] accordarsi con l'interesse della persona offesa a che non venisse amplificata l'espressione ingiuriosa asseritamente pronunciata da un terzo ai suoi danni. Mentre poteva essere di interesse per i condomini conoscere la posizione del D e legittimo per il T riferirla (aprendo poi in assemblea un dibattito), non aveva alcun interesse per la comunità dei condomini apprendere dei presunti epiteti dal D pronunciati, e che invece faceva comodo al T diffondere, allo scopo, correttamente individuato dal giudice di primo grado, di offendere la reputazione dei due condomini». Offesa, inoltre, realizzata non già contestando al presunto autore del fatto ingiusto la scorrettezza del suo comportamento, bensì ponendosi «come mero ed obiettivo canale di trasmissione» affinché le presunte espressioni del D venissero amplificate il più possibile.

Le considerazioni di cui sopra appaiono lineari e congrue, alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza di questa Corte sui limiti e sul carattere di proporzionalità delle condotte da ritenere scriminate ai sensi delle norme richiamate (fermo restando che si tratta di argomentazioni sviluppate dai giudici di merito dando pur sempre atto che il D aveva escluso di avere utilizzato le espressioni di cui al capo d'imputazione, risultando - sul punto - un contrasto di versioni con due collaboratrici del T). Ne deriva che, *in parte qua*, le censure mosse nell'interesse dell'imputato riproducono ragioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte di appello, e per costante giurisprudenza il difetto di specificità del motivo - rilevante ai sensi dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. - va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.

CASSAZIONE.net

pen., all'inammissibilità dell'impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo).

1.4 Quanto infine alla possibilità di rilevare nel caso di specie una ipotesi di particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen., risulta già affermato il principio secondo cui «la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio *ex* art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito» (Cass., Sez. III, n. 15449 dell'08/04/2015, Mazzarotto, Rv 263308: in quella fattispecie, non di meno, i presupposti per l'applicazione della norma *de qua* risultano essere stati esclusi, emergendo dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all'imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi). In linea con tale approccio interpretativo, si è successivamente sostenuto che «il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere (nella specie un'ascia ed alcuni bastoni in legno e ferro) di cui all'art. 4, comma terzo legge 18 aprile 1975, n. 110 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto *ex* art. 131-*bis* cod. pen.» (Cass., Sez. I, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv 263925).

Nel caso oggi in esame, si è in effetti dinanzi ad una condanna alla sola pena della multa, ma le pur concesse attenuanti generiche risultano valutate dai giudici di merito in regime di equivalenza rispetto all'aggravante in rubrica, a riprova di una non trascurabile incidenza della condotta criminosa sul bene giuridico in ipotesi leso; la Corte territoriale, infatti, sottolinea anche il particolare che «la lettera venne preparata e divulgata per ottenere il massimo effetto di diffusione di conoscenza all'interno della realtà del grande complesso condominiale», circostanza manifestamente indicativa di una valutazione di gravità non minima della condotta *de qua*.

2. Non è pertanto possibile rilevare l'intervenuta prescrizione del reato addebitato al ricorrente. La causa estintiva, in vero, risulta essersi effettivamente perfezionata il 30/05/2014, dopo la pronuncia di secondo grado (risultando cause di sospensione dei relativi termini per complessivi mesi 1 e giorni 5, già evidenziate nella sentenza impugnata); tuttavia, per consolidata

CASSAZIONE.net

giurisprudenza di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266, relativa appunto ad una fattispecie in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; v. anche, in termini, Cass., Sez. IV, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del T al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Non vi è luogo a disporre la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, dal momento che il loro patrocinatore risulta avere concluso solo associandosi alle richieste del Procuratore generale, senza formalizzare - per atto scritto od oralmente - alcuna istanza di liquidazione, sia pure rimettendosi all'equo apprezzamento della Corte.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/06/2015.

Il Consigliere estensore
Paolo Micheli

Il Presidente
Gennaro Marasca

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addì - 3 NOV 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise